

Fallimento: **Trenkwalder Srl** - Num/Anno: 170/2016
E-mail PEC: **f170.2016modena@pecfallimenti.it**

- Ai sensi dell'art. 92 L.F. si è comunicato, a suo tempo, che il Tribunale di Modena con sentenza nr. **173** depositata in Cancelleria il **07/12/2016** ha dichiarato il fallimento della società Trenkwalder Srl, con sede legale in Modena MO, Via Lamborghini 79/81 Cod.Fisc. 02611180361 P.Iva 02611180361, Giudice Delegato Dott.ssa Alessandra Mirabelli e Curatore il sottoscritto.
In tale circostanza si è altresì comunicato quanto segue:
- l'udienza per l'esame dello stato passivo era stata fissata per il giorno 29/06/2017, alle ore 09.00
- la domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso, che può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte o da un legale fornito di procura, ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni;
- detto ricorso va trasmesso al sottoscritto Curatore all'indirizzo di posta elettronica certificata f170.2016modena@pecfallimenti.it, unitamente ai documenti giustificativi del diritto vantato **almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;**
- le domande presentate successivamente a detto termine e non oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, saranno considerate tardive (art 101 l.fall.) e come tali saranno trattate. Decorso questo ultimo termine e, comunque, fino all'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive saranno ancora ammissibili purché venga dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore.
- il ricorso deve contenere:
 1. l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
 2. la determinazione della somma (capitale e relativi interessi) che si intende insinuare al passivo ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendica (*petitum*);
 3. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda (*causa petendi*);
 4. l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione vantato, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
 5. l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al Curatore.

Si rammenta poi che:

- il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) o 3) di cui sopra;
- il credito è considerato chirografario se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al numero 4);
- se è omessa l'indicazione di cui al n. 5, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria, a norma del secondo comma dell'art. 31 bis L.F., il cui primo comma dispone che le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del Curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge;
- le domande inviate al Curatore in formato cartaceo, anziché digitale, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile;
- le domande, in formato cartaceo, depositate o inviate a mezzo posta alla cancelleria, così come anche le domande inviate con modalità telematica direttamente alla cancelleria, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile;
- il messaggio contenente il ricorso e la copia dei documenti allegati deve essere spedito esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata, di cui può essere titolare la parte che propone la domanda, ma anche un altro soggetto;
- i creditori che vorranno presentare osservazioni al progetto di stato passivo depositato in cancelleria e presentare documentazione integrativa potranno farlo esclusivamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore sopra indicato entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza di verifica;

Ai sensi della legge 221/2012, con la presente:

- si comunica che l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura di cui sopra, al quale rivolgersi, è il seguente:

f170.2016modena@pecfallimenti.it

- i creditori sono invitati a comunicare all'indirizzo di cui sopra il Vostro indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura;

- i creditori sono invitati a rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

É stato predisposto un sistema informativo che permetterà ai creditori di acquisire notizie sulla procedura mediante internet. Per ottenere ciò è necessario che ogni creditore che lo desidera si registri nell'area riservata ai creditori del sito **www.fallimentimodena.com** o **www.portalecreditori.it**,

Connettendosi al sito si otterranno le informazioni che lo scrivente riterrà opportuno pubblicare. Si è precisato che questa metodologia ha natura di "strumento informativo", ma non sostituisce le funzioni della cancelleria fallimentare presso il Tribunale.

Ciò premesso, e tenuto conto della data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, si comunica che il termine ultimo entro il quale depositare le domande tardive, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 101 L.F., è rappresentato dal giorno

22 GENNAIO 2019

Con l'occasione si precisa di avere avuto notizia che taluni Uffici Territoriali dell'INPS hanno respinto le domande di alcuni lavoratori di vedersi corrisposto il T.F.R. versato o comunicato da Trenkwalder al Fondo Tesoreria, per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata complessiva inferiore a 3 mesi, in quanto la normativa istitutiva del Fondo stesso dispone che, per tali rapporti, il versamento del T.F.R. non è dovuto.

In conseguenza di quanto sopra, i lavoratori che hanno visto rigettare dall'INPS le loro richieste di corresponsione del T.F.R. per le ragioni illustrate, potranno proporre domanda di insinuazione tardiva nel passivo del Fallimento Trenkwalder, entro il termine indicato del **22 gennaio 2019**, allegando alla domanda, oltre alla documentazione comprovante l'importo del credito insinuato, anche la comunicazione di diniego di pagamento da parte dell'INPS.

Lo scrivente Curatore rimane a disposizione per fornire, a mezzo e-mail o fax, che cortesemente e tempestivamente i creditori vorranno comunicare, tutte quelle utili notizie necessarie per consentire di depositare una tempestiva, puntuale e valida domanda di ammissione allo Stato Passivo.

Cordiali saluti.

il Curatore
Avv. Sido Bonfatti

